



7 5 5 3 / 1 6

53

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano - Presidente -
Oronzo De Masi
Mauro Mocci - Relatore -
Antonella Di Stasi
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. 273
CC - 04/02/2016
R.G.N. 27531/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BAS, quale legale rappresentante della **B** s.r.l., con
sede legale in Rovigo
avverso l'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Modena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, con
restituzione di quanto in sequestro
udito per la ricorrente l'avv. Alessandro Sacca, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 30 gennaio 2015, il GIP presso il Tribunale di Modena disponeva il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di € 353.609,00, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di tale ZMV

. Fra gli altri, veniva attinto da tale provvedimento anche il conto corrente bancario n. X presso C s.p.a., intestato a B s.r.l. e sul quale l'indagata aveva una delega ad operare.

2. Su gravame della stessa B, il Tribunale di Modena, sezione del Riesame, rigettava l'impugnazione con ordinanza del 14 maggio 2015.

Il giudice del riesame affermava che la I s.r.l., di cui la Z era legale rappresentante, aveva ommesso di provvedere al versamento delle ritenute alla fonte, in relazione all'anno di imposta 2009. Ciò rendeva ipotizzabile in astratto la commissione del reato contestato, di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000. Attesa la natura e la finalità sanzionatoria della confisca per equivalente, essa non avrebbe richiesto, fra i suoi presupposti applicativi, la pertinenzialità fra il bene sequestrato ed il reato commesso, essendo sufficiente la disponibilità fattuale di tale bene in capo all'indagato. Nella specie, la Z avrebbe avuto la disponibilità del conto corrente sottoposto a sequestro, ex art. 322 ter c.p., né alcunché avrebbe prodotto la B a supporto dell'affermazione circa l'esclusiva proprietà delle somme depositate ed avendo valore meramente contabile gli estratti conto relativi alla movimentazione bancaria.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la B denunciando violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione al *fumus commissi delicti*, nonché violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 322 ter e 321 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La società ricorrente assume la mancanza del *fumus commissi delicti*, ancorché il Tribunale lo avesse ritenuto sussistente.

2. Aggiunge, con riguardo al concetto di disponibilità dei beni oggetto di confisca, che oltre al potere di fatto, sarebbe stato necessario altresì dimostrare la discrasia fra la disponibilità sostanziale e l'intestazione formale del bene, attraverso una valutazione, anche probabilistica, circa il carattere meramente fittizio dell'intestazione dei beni. In tal senso, la semplice esistenza di una delega, senza alcuna precisazione sul suo contenuto, sarebbe stata insufficiente, e la Pubblica accusa non avrebbe assolto l'onere di accertarne la consistenza.

Nella specie, la Z disponeva di una mera delega ristretta e limitata alle specifiche esigenze della società intestataria, terza in buona fede ed estranea ai reati contestati.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale [Sez. 3, n. 2006 del 02/10/2014 (dep. 16/01/2015) Rv. 261928]. Nella specie, mancano oggettivamente elementi di segno contrario, né sono stati indicati dalla ricorrente.

Il primo motivo è pertanto immeritevole di accoglimento.

3.2. Ad analoga conclusione si deve pervenire con riguardo alla seconda censura.

La titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter c.p. (esteso ai reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143), ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente [cfr. per una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 38694 del 2 luglio 2014, non mass.; cfr. altresì Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 (dep. 23/05/2013) Rv. 255950].

Nel caso di specie, costituisce accertamento in fatto (cfr. pag. 5 dell'ordinanza) la circostanza di una delega, per la Z, ad operare senza limitazioni, tanto che ella, su quel conto, "esercitava operazioni, sia in entrata che in uscita". Ed allora, la procura speciale o delega ad operare conferita all'imputata teoricamente ha attribuito a quest'ultima un potere dispositivo illimitato sull'intero capitale depositato, non essendo per la verità neppure dedotto che una siffatta delega avesse dei limiti peculiari ovvero che le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell'indagata fossero contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie del soggetto intestatario (quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti capo alla predetta, etc.).

Insomma, ciò che conta è il potere di utilizzo di fatto che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, è pieno. E un tale accertamento non è qui sindacabile, tanto più che, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio

logico della stessa [Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 (dep. 01/10/2010), Angelini, Rv. 248129].

4. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2016.

Il Collegio
Il Collegio

Mauro Mo

IERE